

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

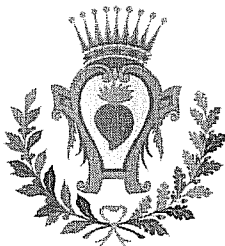
C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI



APPROVATO IN DATA ..12.06.2003...



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

INDICE

SEZIONE I°: principi generali

- ART. 1 – Oggetto e rispetto dei principi
- ART. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale
- ART. 3 – Divieto di cessione del contratto
- ART. 4 – Proroga del contratto
- ART. 5 – Determinazione a contrarre competenze

SEZIONE II°: fase preliminare della gara

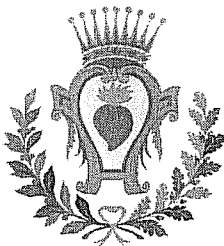
- ART. 6 – Presidenza della Commissione di gara
- ART. 7 – La Commissione di gara per asta pubblica e licitazione privata
- ART. 8 – La Commissione di gara per gli appalti concorso e le concessioni di lavoro.
- ART. 9 – Procedure di aggiudicazione

SEZIONE III°: sistemi di scelta del contraente

- ART. 10 – Asta pubblica
- ART. 11 – Licitazione privata
- ART. 12 – Procedura negoziale
- ART. 13 – Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale

SEZIONE IV°: espletamento della gara

- ART. 14 – Modalità di svolgimento delle gare



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

ART. 15 – Principi inerenti il bando e la lettera d'invito

ART. 16 – Riapertura e proroga dei termini

ART. 17 – Regole per la presentazione delle offerte

ART. 18 – Il verbale di gara

ART. 19 – I rappresentanti delle ditte

ART. 20 – L'interpretazione dell'offerta

ART. 21 – Aggiudicazione

SEZIONE V°: appalto dei servizi a privati. Incarichi professionali

ART. 22 – Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati

ART. 23 – Incarichi professionali esterni

SEZIONE VI°: contratti relativi ad alienazioni di materiali fuori uso.

ART. 24 – Procedura per dichiarare fuori uso il materiale

ART. 25 – Modalità per la cessione dei materiali fuori uso

ART. 26 – Distribuzione del materiale fuori uso

SEZIONE VII°: concessioni cimiteriali

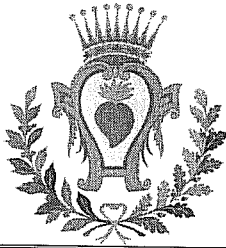
ART. 27 – Contratti per le concessioni cimiteriali

SEZIONE VIII°: il contratto

ART. 28 – Forma dei contratti

ART. 29 - Termini per la stipulazione del contratto

ART. 30 – Condizioni generali del contratto



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

ART. 31 – Stipulazione degli atti negoziali

ART. 32 – Rogitazione dei contratti

ART. 33 – Esecuzione del contratto

ART. 34 – Pagamenti ed anticipi

ART. 35 – Cauzioni

ART. 36 – La risoluzione del contratto

ART. 37 – Collaudi e liquidazione dei corrispettivi

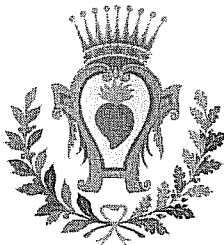
ART. 38 – Spese contrattuali

ART. 39 – I diritti di segreteria

ART. 40 – Imposta di bollo e registrazione

SEZIONE IX°: norme finali

ART. 41 – Abrogazione di norme



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

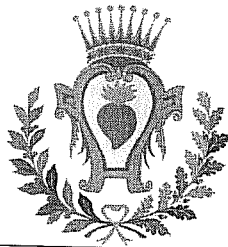
SEZIONE I° : principi generali

ART. 1 -Oggetto e rispetto dei principi

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, dello statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di servizi e di fornitura finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. Per le procedure di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di lavori od opere pubbliche si applica nei limiti in cui le norme di legge nazionale non dispongano in senso difforme.
2. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti di servizi e di forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto per l'applicazione della disciplina comunitaria.
3. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128.

ART. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale

1. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. In tutti i contratti ad esecuzione continuata e periodica, ivi compresi quelli ad esecuzione differita, stipulati dal Comune devono essere specificati in modo chiaro la durata del contratto nonché il termine iniziale e finale dello stesso. La durata ed i termini iniziale e finale, devono essere indicati in modo preciso con indicazione della data di inizio e di fine del rapporto giuridico. In tutti i contratti



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

stipulati dal Comune deve essere indicata la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.

3. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a *nove anni*, computando a tale fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.

4. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

5. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.

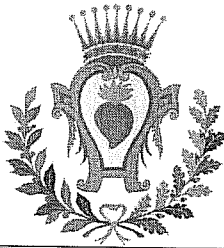
ART. 3 - Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.

2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente purché si continui l'esercizio di tale attività imprenditoriale e salvi il possesso dei requisiti e le garanzie sulla base dei quali il contratto era stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrati. In caso contrario, ossia nel caso in cui non si dimostrino il possesso dei requisiti e delle garanzie sottese al contratto, da parte del cessionario ovvero del nuovo soggetto negoziale, l'eventuale trasformazione o cessione, non produrrà alcun effetto giuridico nei confronti dell'ente ed il rapporto contrattuale continuerà ad essere in capo al contraente originario.

In caso di trasformazione dello status giuridico del contraente, questi è tenuto a comunicare le modalità attraverso cui si intende trasformare lo status almeno con un preavviso di trenta giorni rispetto l'avvio della procedura di trasformazione, la data di inizio e la data di ultimata trasformazione tenendo peraltro informato il Comune sull'andamento del procedimento in corso.

3. In caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, il Comune potrà sempre rivedere le forme di garanzia preventivamente stabilite, attraverso un



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

eventuale ed opportuno adeguamento delle stesse in considerazione sia della capacità patrimoniale della nuova società sia del valore della prestazione oggetto del contratto.

4. In ogni caso, nel corso della durata del contratto ogni ditta non può apportare trasformazioni giuridiche tali da pregiudicare l'adempimento della prestazione contrattuale nonché delle relative garanzie, con la conseguenza che non sono possibili le trasformazioni, ove non venga, all'atto della trasformazione, debitamente dimostrato il possesso dei requisiti richiesti a garanzia dell'adempimento della prestazione stessa nonché delle forme di garanzia richieste dall'amministrazione. La violazione di questa disposizione comporta l'inefficacia della trasformazione o della cessione.

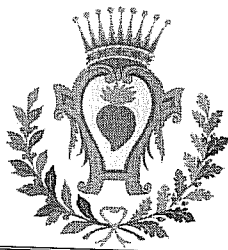
5. Il Comune, dopo aver ricevuto esaustiva documentazione comprendente l'atto costitutivo, lo statuto e le relazioni tecniche previste dal codice civile, relative alle modalità della trasformazione, nonché la documentazione sul possesso dei requisiti e sulle forme di garanzia, si dovrà pronunciare entro trenta giorni, decorsi i quali senza che nel frattempo sia intervenuto un atto di diniego, la trasformazione si intende accolta. Nel termine di cui sopra il Comune potrà in ogni caso, richiedere chiarimenti.

ART. 4 - Proroga del contratto

1. Per proroga del contratto si intende il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate.

2. Possono essere oggetto di proroga solo i contratti ad esecuzione continuata o periodica.

3. Nel caso in cui si dovessero presentare in prossimità della scadenza del contratto delle esigenze di particolare rilevanza pubblica di imprevedibile urgenza e tali da rendere necessaria la prosecuzione del rapporto contrattuale, il responsabile del servizio competente, prima della scadenza del termine del contratto, con provvedimento motivato, proroga la durata del contratto per un periodo di tempo equivalente a quello necessario all'espletamento della gara e



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

comunque per un periodo mai superiore a sei mesi. La proroga del contratto avrà la stessa forma utilizzata per il contratto prorogato ed in nessun modo dovrà comportare per il Comune oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel contratto prorogato. E' vietato prorogare lo stesso contratto per più di una volta.

ART. 5 – Determinazione a contrarre competenze

E' competenza del Responsabile dell'area competenti per materia l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di gara.

L'adozione della determinazione a contrarre non è necessaria per i contratti il cui valore sia inferiore a 20.000 euro nei limiti in cui si tratti di contratti stipulati per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi amministrativi.

SEZIONE II°: Fase preliminare della gara

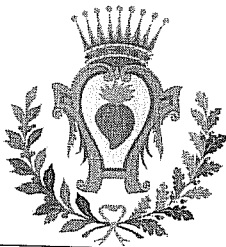
ART. 6 - Presidenza della Commissione di gara

Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di area competente per materia, in conformità a quanto previsto dallo statuto; allorquando il Responsabile di area non fosse presente, la presidenza viene attribuita, con atto interno, ad altro Responsabile dal Segretario Comunale.

Il contratto è sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile di area competente in materia.

ART. 7 - La Commissione di gara per asta pubblica e licitazione privata.

La commissione di gara per gli appalti a mezzo asta pubblica e licitazione privata, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Responsabile di area competente per materia che la presiede, e da due testimoni scelti dal predetto Responsabile tra i dipendenti dell'ufficio interessato al contratto. Funge da segretario della Commissione un dipendente designato dal Presidente di gara.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

ART. 8 - La Commissione di gara per gli appalti concorso e le concessioni di lavoro.

1. Le commissioni per gli appalti concorso e le concessioni di lavori sono composte da un numero dispari di componenti non superiori a tre.

La Commissione per l'appalto concorso di forniture e servizi è così composta:

- Presidente Responsabile di area competente per materia;
- 2 componenti scelti tra i funzionari del Comune.

2. In caso di affidamento di appalto concorso per l'affidamento dei lavori ovvero di concessione di lavori la Commissione è così composta:

- Presidente Responsabile di area competente per materia;
- 2 componenti: esperti nella specifica materia a cui si riferiscono i lavori.

La relativa scelta dovrà avvenire rispetto all'art. 21, commi 5,6,7 della legge 109/94 e s.m.i.

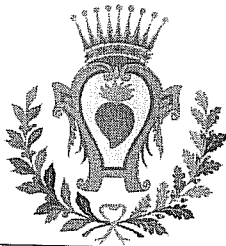
3. La nomina delle commissioni di cui ai commi precedenti è di competenza della Giunta Comunale che vi provvede dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

Qualora sopravvenute leggi o regolamenti dello Stato stabiliscano una diversa composizione delle Commissioni di appalto concorso per l'affidamento di lavori il comma 2 si intende a tutti gli effetti abrogato.

4. Il segretario della Commissione è scelto dal Presidente di gara tra i dipendenti dell'area che ha proposto l'indizione della gara.

5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

6. L'affidamento dell'appalto a seguito dell'appalto concorso è effettuato con determinazione del Responsabile dell'area che ha indetto la gara. E' altresì



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

effettuato con determinazione del Responsabile di area competente per materia l'impegno di spesa per i componenti delle Commissioni.

Art. 9 – Procedure di aggiudicazione

1. Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- a) asta pubblica
- b) licitazione privata
- c) trattativa privata

SEZIONE III°: Sistemi di scelta del contraente

Art. 10 – Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

2. Dell'asta pubblica deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future.

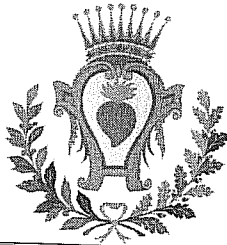
Il bando di gara deve almeno riportare quanto segue:

- d) il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
- e) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;

i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;

il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte.

3. All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

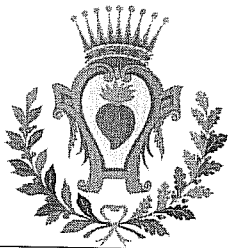
- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la consistenza finanziaria, l'esperienza maturata. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Art. 11 – Licitazione privata

- 1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dal bando di gara, che presentino richiesta di invito.
- 2. Della licitazione privata deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo le forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future.

Il bando di gara deve almeno riportare quanto segue:

- f) il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
- g) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
- h) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
- i) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
- j) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti.

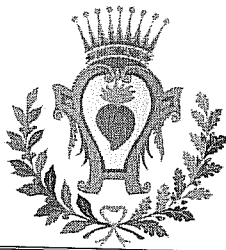


PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

3. Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta.
4. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede, entro il termine di 30 giorni, ad invitare alla gara tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La lettera di invito, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:
 - c) l'espresso riferimento all'avviso di gara ed ai singoli elementi in esso indicati;
 - d) la data, l'ora ed il luogo fissati per lo svolgimento della gara, nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
 - e) l'eventuale ulteriore documentazione ovvero autocertificazione da presentare unitamente all'offerta;
 - f) la precisazione nel caso in cui non si voglia procedere ad aggiudicazione qualora abbia a pervenire una sola offerta.
6. All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;
offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

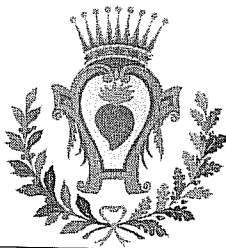
1. Con le procedure negoziali si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

- k) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
- l) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- m) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
- n) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico scientifico;
- o) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% dell'importo di quello originario;
- p) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- q) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze di cui dovrà essere data giustificazione nella determinazione a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara.

Art. 13 Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale

1. Allorquando sia ritenuto opportuno affidare una fornitura od un servizio ad una cooperativa di solidarietà sociale, il Responsabile di area competente per materia può provvedere a stipulare una convenzione nel rispetto della disciplina di legge vigente.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

SEZIONE IV°: Espletamento della gara.

ART. 14 – Modalità di svolgimento delle gare

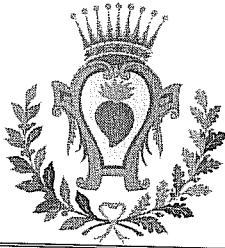
1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.

Art. 15 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito

1. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di invito e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
3. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla sostituzione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
4. Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall'espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

Art. 16 - Riapertura e proroga dei termini

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

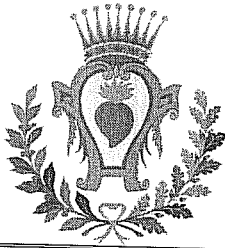
interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

Art. 17 - Regole per la presentazione delle offerte

1. Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando, ovvero dall'avviso di gara, inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
2. In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l'amministrazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.
3. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

Art. 18 - Il verbale di gara

1. Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione.
2. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico;
3. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

- r) la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
- s) i principi che regolano il procedimento di gara;
- t) l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
- u) la formulazione della graduatoria;

le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall'art. 19;

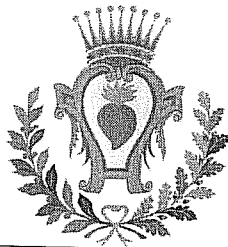
la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall'ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.

Art. 19 - I rappresentanti delle ditte

1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiara essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la *contemplatio domini*.

Art. 20 – L'interpretazione dell'offerta

1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.

2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.

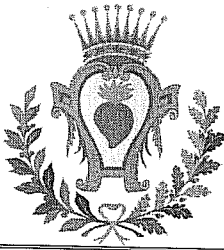
ART. 21 - Aggiudicazione

1. Il bando di gara deve prevedere che il vincolo giuridico consegua esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l'atto con il quale si individua l'offerta migliore con cui l'ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l'ente provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione provvisoria e ad incamerare le somme previste dall'art. 28 II° comma del presente regolamento.
3. Dopo avere verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia, l'ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
4. Il contratto non è soggetto ad approvazione.

SEZIONE V°: Appalto dei servizi a privati. Incarichi professionali

ART. 22 – Affidamento della gestione dei servizi pubblici a privati.

1. Alla gestione dei servizi pubblici il comune provvederà, preferibilmente, direttamente, in economia.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

2. Il ricorso alla concessione a terzi sarà limitato ai soli casi in cui sussistano: ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

ART. 23 – Incarichi professionali esterni.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla L. 109/94 s.m.i. e relativo regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 in merito agli incarichi professionali per progettazione e direzione lavori e collaudi lavori pubblici, tutti gli incarichi professionali dovranno essere conferiti con apposita convenzione con la quale dovranno essere disciplinati:

a - l'esatta descrizione dell'incarico conferito con richiamo alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;

b – i rapporti dell'ufficio con il professionista incaricato;

c – i tempi di consegna e relative clausole penali e risolutive in caso di ritardo;

d – la proprietà del comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli;

e – il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale.

2. La convenzione, infine dovrà indicare la misura del compenso da corrispondere e le modalità di pagamento.

SEZIONE VI°: Contratti relativi ad alienazioni di materiali fuori

uso.

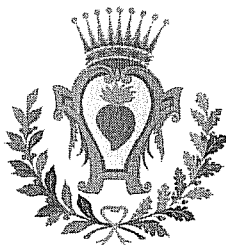
ART. 24 – Procedura per dichiarare fuori uso il materiale.

1. Per l'alienazione di materiali fuori uso sarà eseguita la seguente procedura:

1) il responsabile del servizio con apposita relazione proporrà di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi e ne proporrà il prezzo di alienazione. Con la detta relazione dovranno essere precisati, fra l'altro:

a) i motivi della proposta;

b) perché i materiali sono da considerare fuori uso;



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

- c) come e se i materiali debbono essere sostituiti e la non convenienza di offrirli in permuta;
 - d) il prezzo che ritiene realizzabile.
- 2) L'economo annoterà ed integrerà la detta relazione.
 - 3) La Giunta comunale, con apposita deliberazione, dichiarerà il materiale fuori uso disponendone la vendita oppure la distribuzione.

ART. 25 – Modalità per la cessione dei materiali fuori uso.

1. La cessione dei materiali fuori uso può essere effettuata a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento ovvero a trattativa privata qualora il relativo importo non sia superiore ad €. 20.000,00.

ART. 26 – Distruzione del materiale fuori uso.

Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso con le procedure indicate dalla Giunta comunale.

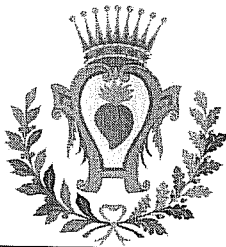
Della distruzione alle cui operazioni dovranno presenziare il responsabile del servizio e l'economo comunale dovrà essere redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.

SEZIONE VII°: concessioni cimiteriali

ART. 27 - Contratti per le concessioni cimiteriali

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonchè per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990, n. 285 e s.m.i. nonchè quelle dei rispettivi regolamenti comunali.

2. Le concessioni di cui al precedente comma 1 potranno essere fatte solo un contratto scritto.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

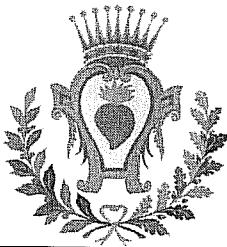
SEZIONE VIII°: il contratto

ART. 28 – Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
 - v) per atto pubblico con intervento del Notaio;
 - w) per atto pubblico con intervento del Segretario Comunale;
 - x) a mezzo di scrittura privata;
 - y) a mezzo di scrittura privata autenticata.
2. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti il cui valore sia superiore a quindici mila €. vengono sempre stipulati in forma pubblica; i contratti il cui valore sia inferiore a 15 mila €. sono stipulati a mezzo di scrittura privata.
3. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell'ambito di una attività di tipo commerciale.
4. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5. In ogni caso la forma pubblica dell'atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.

ART. 29 - Termini per la stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto deve intervenire di regola entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In ogni caso l'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

2. Nel bando di gara ovvero nel capitolato d'oneri, deve essere previsto che qualora il contraente non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni, il quale corrisponde in ogni caso alla somma corrispondente alla differenza tra il valore dell'offerta del primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell'offerta presentata dal secondo classificato.

Nel caso in cui il Comune non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1 il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.

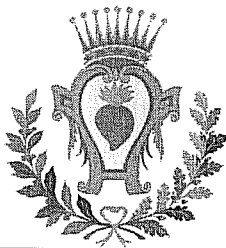
ART. 30 - Condizioni generali del contratto

Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria .

ART. 31 - Stipulazione degli atti negoziali

1. La stipulazione degli accordi e intese con soggetti pubblici spetta al Sindaco o suo delegato.
2. La stipulazione dei contratti e delle convenzioni nonché di accordi ed intese con soggetti privati per l'affidamento di opere, forniture e servizi nonché per acquisti e/o alienazioni di beni diritti patrimoniali spetta al responsabile dell'area competente per materia ovvero nel caso di impedimento o assenza di questo ad altro responsabile di area.
3. I contratti da stipularsi mediante scambio di lettere e commerciali, e comunque senza formale stipulazione di atto sono sottoscritte dal responsabile dell'area competente per materia.
4. Il responsabile dell'area competente per materia che stipula contratto, nonché l'ufficiale rogante possono portare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norma di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.

ART. 32 - Rogitazione dei contratti.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

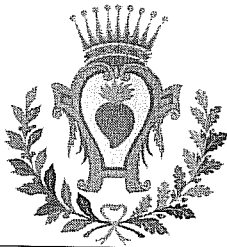
1. Il Segretario comunale è l'unico ufficiale rogante del Comune.
2. In caso di adempimento o di assenza del segretario titolare i contratti potranno essere rogati da chi legalmente lo sostituisce.
3. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, potrà sempre richiedere la rogitazione ad un notaio.

ART. 33 - Esecuzione del contratto

1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l'adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.

ART. 34 – Pagamenti ed anticipi

1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E' vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

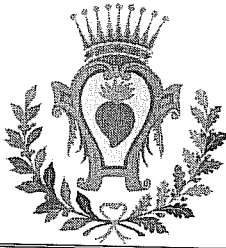
C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.

ART. 35 - Cauzioni

1. La costituzione delle cauzioni può venire mediante il deposito presso il tesoriere comunale mediante bonifico bancario, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge.
2. La cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l'ente per l'eventuale mancata stipulazione da parte dell'aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al 2% del valore della base d'asta; essa è sempre dovuta salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in modo diverso.
3. La cauzione definitiva, sempre di importo non inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, è obbligatoria per tutti i contratti salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in modo diverso.
4. Le cauzioni definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
5. A garanzia dell'adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di nullità, di annullabilità o di recesso del contratto. In ogni caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
6. Il fideiussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e le parti non possono mai convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale in quanto l'ente deve sempre contestualmente avere titolo per agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del debitore principale e di tutti i fideiussori.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

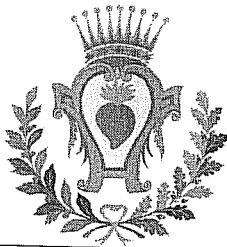
C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

7. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 15 mila euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva senza miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
8. In caso di variazione in aumento l'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento della cauzione definitiva salvo che nelle more della formalizzazione del contratto integrativo l'aggiudicatario abbia completamente onorato la prestazione contrattuale aggiuntiva con positivo accertamento attestato dal responsabile dell'area competente per materia.
9. E' fatta salva ai fini della costituzione delle cauzioni provvisoria e definitiva la particolare disciplina prevista dalla legge 109/94 e s.m.i. e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 554/1999.

ART. 36- La risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del codice civile. In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
2. Il Comune ha, inoltre, facoltà di risolvere i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
3. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.
4. Il Comune può prevedere delle particolari condizioni o specifiche modalità di adempimento della prestazione la cui violazione comporti di diritto l'effetto della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salva comunque la facoltà di non far valere la clausola risolutiva espressa.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

ART. 37 - Collaudi e liquidazione dei corrispettivi

1. Ogni prestazione effettuata a favore del Comune in esecuzione di un contratto prima della liquidazione del compenso dovuto, è soggetta alla verifica, da parte del responsabile di area interessato, della conformità della prestazione alle clausole stabilite dal capitolato o dal contratto stipulato.

Art. 38 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.

2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno entro 10 giorni precedenti la stipula del contratto.

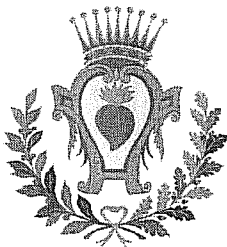
Art. 39 - I diritti di segreteria

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva (*dell'Ufficio Ragioneria*), ivi compresa la successiva ripartizione.

3. Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo quanto prescritto dalla legge. Una quota di tali diritti è devoluta ad apposito fondo presso l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge.

Art. 40 – Imposta di bollo e registrazione



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d'uso quando trattasi di operazioni assoggettate all'IVA, altrimenti anch'essi vengono registrati a termine fisso.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.

SEZIONE IX° : norme finali

ART. 41 - Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti, nonché tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.